CAMERA DEI DEPUTATI N. 2436-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(Relatore: **ARMELLIN**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Presentato l'11 gennaio 1985

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché delle istituzioni educative statali

Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1986

SIGNOR PRESIDENTE ! ONOREVOLI COLLEGHI ! — Voglio innanzitutto sottolineare l'importanza dell'iniziativa legislativa al nostro esame, intesa a pervenire all'emanazione di un testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché delle istituzioni educative statali.

L'esigenza di un testo unico nasce dalla necessità di disporre di un quadro normativo chiaro e coerente in un settore in cui, come è a tutti noto, la legislazione è quanto mai complessa, farraginosa ed intricata. La disponibilità di un quadro normativo chiaro e trasparente può contribuire a dare certezza del diritto al personale, diminuendo anche le possibilità di contenzioso.

Questa esigenza è stata avvertita ancora nel lontano 1973, quando, approvando la legge n. 477 del 1973, il Parlamento, nel delegare il Governo all'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola statale di ogni ordine e grado, esclusa l'università, conferì pure, mediante l'articolo 24, un'apposita delega per la raccolta ed il coordinamento in un testo unico delle norme sui decreti delegati e di quelle compatibili con lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Governo non intese dare immediata attuazione alla delega per le incertezze emerse in sede di prima applicazione delle norme delegate emanate con i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 417 e 420 concernenti, rispettivamente, lo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente, e lo stato giuridico del personale non docente.

Il Governo propose un rinnovo della delega con una formula più ampia mediante la presentazione al Parlamento del disegno di legge n. 2469, poi decaduto a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere nel 1979. Con il disegno di legge al nostro esame, il Governo ripropone la delega per soddisfare l'esigenza di assicurare organicità alla disciplina dello stato giuridico del personale della scuola, rimasta finora senza risposta.

Rispetto all'originario disegno di legge, la Commissione ha apportato alcuni emendamenti volti soprattutto a garantire che le modificazioni, le integrazioni e le fusioni delle disposizioni che si renderanno necessarie non comportino innovazioni sostanziali della vigente legislazione.

Si è soppresso il punto 5) dell'articolo 1 in quanto non sembra necessario ribadire la collocazione degli ispettori tecnici centrali nell'ordinamento del personale dirigenziale dello Stato. La Commissione inoltre, pur considerando essenziale ed urgente il decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, ha ritenuto la materia di tale delicatezza ed importanza da prospettare l'esigenza di farne oggetto di un provvedimento *ad hoc*, ovviamente più preciso ed articolato: è questa la motivazione per la quale si è soppresso il punto 8) dell'articolo 1.

Data l'importanza e l'urgenza del provvedimento, il relatore si permette di raccomandarne l'approvazione.

ARMELLIN, *Relatore*

TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, con il procedimento di cui al successivo articolo 2, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico del personale della scuola previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) potranno essere apportate alle disposizioni vigenti le modificazioni e integrazioni che si rendano necessarie per attuarne il coordinamento sistematico ai fini della formazione di un testo organico, ispirato ai princìpi di unitarietà e completezza. Agli stessi fini si potrà procedere alla fusione di più disposizioni preesistenti;

2) le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e successive modificazioni, saranno coordinate con quelle dello statuto degli impiegati civili dello Stato, considerando queste ultime integrative, laddove necessario e previo loro eventuale adattamento, di quelle concernenti il personale della scuola;

3) saranno riunite e coordinate in testo unico anche le disposizioni relative al personale della scuola contenute in leggi pubblicate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a due mesi prima del termine di scadenza stabilito dal primo comma – primo alinea – del presente articolo;

4) le disposizioni legislative sul personale della scuola anteriori a quelle di cui ai citati decreti presidenziali, e suc-

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, con il procedimento di cui al successivo articolo 2, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico del personale della scuola previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) dovranno essere apportate alle disposizioni vigenti le modificazioni e integrazioni che si rendano necessarie per attuarne il coordinamento sistematico ai fini della formazione di un testo organico, ispirato ai princìpi di unitarietà e completezza. Le modificazioni e integrazioni delle disposizioni preesitenti non dovranno comportare innovazioni sostanziali della legislazione vigente. Agli stessi fini si potrà procedere alla fusione di più disposizioni preesistenti;

2) le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e successive modificazioni, saranno coordinate con quelle dello statuto degli impiegati civili dello Stato, considerando queste ultime integrative, laddove necessario e previo loro eventuale adattamento, di quelle concernenti il personale della scuola;

3) saranno altresì riunite e coordinate in testo unico le disposizioni relative al personale della scuola contenute in leggi pubblicate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e non oltre sessanta giorni prima del termine di scadenza stabilito dal primo alinea del presente comma;

cessive modificazioni, potranno essere riunite in testo unico esclusivamente se necessarie alla completezza della disciplina da coordinare, previa loro eventuale riformulazione per adeguarle ai princìpi contenuti nella legge 30 luglio 1973, n. 477, e nei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa e loro successive modificazioni;

5) sarà mantenuta la collocazione degli ispettori tecnici centrali nell'ordinamento del personale dirigenziale dello Stato, fatte salve le particolari disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni;

6) sarà provveduto alla raccolta ed al coordinamento, con l'osservanza degli stessi princìpi e criteri di cui al precedente n. 1), delle disposizioni legislative in materia di stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, e di quelle relative al conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e non docente; nonché degli incarichi di presidenza;

7) saranno riunite le disposizioni vigenti in materia di dotazioni organiche del personale, con le eventuali modificazioni richieste da esigenze di lettura coordinata e di eliminazione di eventuali incongruenze, ferma restando, in ogni caso, la immodificabilità delle dotazioni organiche complessive;

8) potranno essere contestualmente ridefinite o integrate le connesse disposizioni legislative vigenti in materia di decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, ai fini di soddisfare le esigenze di efficienza derivanti dalla riunione e dal coordinamento in testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico del personale della scuola;

9) nella materia disciplinata dal testo unico deve essere disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative preesistenti, fatta eccezione di quelle alle quali lo stesso testo unico faccia rinvio o espresso richiamo;

4) le disposizioni legislative riguardanti il personale della scuola anteriori a quelle di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e successive modificazioni, saranno riunite in testo unico esclusivamente se necessarie alla completezza della disciplina da coordinare, previa loro eventuale riformulazione per adeguarle ai princìpi contenuti nella legge 30 luglio 1973, n. 477, e nei decreti legislativi, emanati in attuazione della stessa legge, e loro successive modificazioni;

5) sarà provveduto alla raccolta ed al coordinamento, con l'osservanza degli stessi princìpi e criteri di cui al precedente n. 1), delle disposizioni legislative in materia di stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, e di quelle relative al conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e non docente; nonché degli incarichi di presidenza;

6) saranno riunite le disposizioni vigenti in materia di dotazioni organiche del personale, con le eventuali modificazioni richieste da esigenze di lettura coordinata e di eliminazione di eventuali incongruenze, ferma restando, in ogni caso, la immodificabilità delle dotazioni organiche complessive;

7) nella materia disciplinata dal testo unico deve essere disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative preesistenti, fatta eccezione di quelle alle quali lo stesso testo unico faccia rinvio o espresso richiamo;

8) restano ferme le disposizioni di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

10) restano ferme le disposizioni di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 2.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, udito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 2.

1. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.